

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 1- OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di bilancio, gli interventi economici a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti.
2. La prestazione di intervento economico è uno degli strumenti che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell'individuo e della famiglia.
3. Qualsiasi tipo di intervento economico è da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno e deve necessariamente essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del bisogno attraverso la compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste in essere.

Art. 2 - FINALITA'

1. L'erogazione di interventi economici rientra tra gli interventi di competenza dei Comuni singoli o associati previsti dalla legge 328/2000 e della legge regionale 2/2003 e s.m.i, quali misure volte al contrasto della povertà ed al sostegno del reddito, in linea con gli obiettivi del Piano sociale sanitario e del Piano di zona Distrettuale per la salute e per il benessere sociale.
2. Nel rispetto delle linee guida regionali approvate con deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna nr. 1012/2014 il Servizio Sociale Territoriale attiva forme di protezione per le persone più fragili, già in condizione di disagio o di esclusione sociale, orientate a permettere loro, per quanto possibile, di superare/saper gestire tale condizione e di integrarsi nella comunità. Il Servizio Sociale Territoriale gestisce in tal modo le risorse pubbliche disponibili per gli interventi e attiva forme di sostegno e accompagnamento delle persone fragili in integrazione con la rete familiare e sociale e le altre risorse presenti nel territorio sostenendo, per quanto possibile, il raggiungimento dell'autonomia.
3. Ai sensi dell'art.2 comma 3 della legge 328/00 hanno priorità di accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali i “ *..soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro , nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ..* “ ; tali priorità possono essere integrate, approfondite ed articolate a seguito dell'analisi dei bisogni del territorio e sviluppate in sede di definizione del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale distrettuale e del relativo Piano Attuativo Annuale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Servizio Sociale territoriale: il complesso organizzato di risorse umane e strumentali cui compete intervenire per la prevenzione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini nonché per un reinserimento degli stessi qualora si trovino in una situazione di bisogno e disagio sociale;

b) per richiedente: la persona che richiede l'intervento. Può essere persona diversa dal soggetto che si trova in situazioni di disagio;

c) per accesso ai servizi: il momento in cui il cittadino si rivolge al Servizio Sociale territoriale;

d) per presa in carico: l'instaurarsi della relazione professionale con il Servizio Sociale territoriale;

e) per “Progetto personalizzato”: lo strumento, redatto dall’assistente sociale e/o dalla rete dei servizi istituzionali e del privato sociale, attraverso il quale il soggetto interessato e/o la famiglia concordano obiettivi, interventi (es. inserimento lavorativo, percorsi formativi, borse lavoro, ricerca alloggiativa), strategie operative, tempi di realizzazione, impegni reciproci, verifiche al fine di superare/migliorare la condizione di disagio sociale ed emarginazione nonché di prevenire una situazione di ulteriore aggravamento.

f) Per stato di bisogno si intende la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- 1) insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- 2) incapacità di provvedere a sè stessi;
- 3) presenza di provvedimenti dell' autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio - assistenziali;
- 4) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
- 5) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione quali:
 - presenza di soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro e/o con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
 - relazioni interne al nucleo familiare con particolare riferimento a casi di forte conflittualità,
 - difficoltà di integrazione nel contesto sociale.

g) per nucleo familiare di riferimento: si assume come unità di riferimento la composizione del nucleo familiare anagrafico fatti salvi i casi specifici così come indicato nella direttiva ISEE (DPCM 159/2013)

h) per DSU si intende la Dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del DPCM 159/2013 e del Decreto 7 Novembre 2014.

Art. 4 - REQUISITO PER L’ACCESSO

1. Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio economica e previdenziale cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Infatti prima di accedere al servizio sociale sono fornite, attraverso lo sportello sociale, le informazioni sulle prestazioni sociali e previdenziali previste a livello locale e nazionale nonché sui servizi del territorio.
2. In via generale per l’erogazione di un intervento economico si fa riferimento alla definizione di “stato di bisogno” (art.3) che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita e alle risorse reali o potenziali nonché di rete degli interessati. Tali elementi saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale territoriale al fine di concordare con l’utente la realizzazione di un effettivo progetto di intervento volto alla prevenzione, al superamento dello stato di bisogno derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. La valutazione dello stato di bisogno compete all’assistente sociale, responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili dirette ed indirette.
3. Possono accedere ai contributi economici i singoli o nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) residenza anagrafica nel Comune di San Cesario sul Panaro

b) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea oppure cittadinanza di uno stato non aderente all’Unione europea purché il richiedente sia in possesso di valido permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) ai sensi del D.Lgs.n. 286/98 e s.m. In caso di permesso di soggiorno o di permesso o di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo scaduti è ammissibile la domanda di intervento economico qualora sia stata presentata valida domanda di rinnovo .

c) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore al valore individuato annualmente dall'Amministrazione Comunale. Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è determinato ai sensi del DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e del Decreto 7 Novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

d) sussistenza di uno stato di bisogno socio – economico accertato dai servizi sociali

e) accettazione del progetto assistenziale personalizzato (da elaborarsi in collaborazione con la persona interessata) mediante sottoscrizione del contratto sociale.

4. Gli interventi in situazioni di particolari gravità e con adeguata motivazione possono essere estesi ai non residenti ed agli stranieri eccezionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi urgenti e non differibili a tutela della salute e della dignità della persona, limitatamente a quanto previsto dal quadro normativo vigente (L. 328/2000 L.R. 2/2003 e succ. modif. ed int.).

Art. 5 –PROCESSO DI PRESA IN CARICO E CONTRATTO SOCIALE

1. Il contratto sociale è uno strumento indispensabile per rendere la persona che richiede l'intervento partecipe e protagonista in prima persona del processo di aiuto. Il contratto sociale viene elaborato dall'A.S. dopo aver effettuato una rilevazione dello stato di bisogno del richiedente e una valutazione delle risorse possedute dal soggetto stesso o esistenti nel suo contesto familiare e sociale, come meglio esplicitato al comma 2 lettera b)
2. La presa in carico del nucleo si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione preliminare del richiedente effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici non regolamentati dal presente atto (a titolo di esempio: assegno di maternità, assegno di cura per persone anziane e disabili, esenzione farmaci e ticket sanitari, sconti su tariffe di vario genere, riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, riconoscimento della pensione di invalidità civile, inabilità al lavoro, indennità di accompagnamento, contributi bandi tre figli e bandi monogenitoriali, ecc.)

La mancata presentazione della eventuale documentazione richiesta dall'A.S. ad integrazione della domanda di intervento economico determina l'interruzione dell'iter per l'erogazione del beneficio economico;

- b) predisposizione del progetto assistenziale personalizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno e sottoscrizione del relativo contratto sociale da intendersi quale formale adesione al progetto e condivisione da parte dell'utente.

Il progetto sociale può essere predisposto congiuntamente ad altri servizi specialistici (SERT, CSM ecc...)

Il contratto deve esplicitare:

- analisi dei bisogni espressi e rilevati

- la definizione degli obiettivi e individuazione delle azioni tra cui l'eventuale richiesta di svolgimento di attività nell'ambito di progetti di utilità sociale in corso;
 - la durata dell'intervento economico
 - l'ammontare della somma mensile e le modalità di erogazione;
 - la cadenza, i criteri e le modalità di verifica
- c) presentazione del progetto di intervento alla Equipe tecnica di servizio sociale di cui al successivo art. 7, del progetto assistenziale per la convalida e conseguente decisione.
- d) sottoscrizione del contratto sociale con l'utente
- e) verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare degli esiti dell'intervento: sulla base delle valutazioni svolte, l'Assistente Sociale, congiuntamente all'utente e alla sua famiglia, può:
- concludere il progetto per raggiungimento degli obiettivi;
 - prorogare i termini del progetto per un ulteriore periodo.
 - proporre altro progetto con nuovi o diversi obiettivi da definirsi con nuovo contratto.
3. Il mancato rispetto degli impegni concordati nel progetto, tra cui il rispetto degli appuntamenti di verifica (salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore), sarà importante elemento di valutazione da parte dell'A.S. e dell'equipe tecnica che ne terranno conto in caso di presentazione di successiva richiesta di intervento economico. Tale condizione infatti può essere motivo di rigetto della domanda stessa e in tal caso ne verrà data comunicazione formale alla persona. Qualora la progettualità preveda l'erogazione di contributi continuativi nel tempo questa può essere sospesa dall'equipe tecnica e potrà essere riattivata soltanto con la definizione di un nuovo progetto.
4. Nel caso in cui l'utente non rispetti il contratto sociale senza giustificato motivo, l'A.S. può proporre l'eventuale revoca dell'erogazione della prestazione economica.

Art. 6 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Gli interventi di sostegno economico, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle risorse attivabili e offerte dal sistema integrato dei servizi, si distinguono in:

a) Interventi economici ordinari

Rientrano in questa tipologia di intervento le prestazioni derivanti da difficoltà di carattere economico legate a limitazioni personali e sociali dei soggetti richiedenti tali da richiedere una presa in carico complessiva e globale da parte del servizio sociale per la promozione di percorsi di crescita e di autonomia. L'erogazione del contributo ordinario è legata ad un progetto di accompagnamento verso l'autonomia di cui al precedente art. 5.

Modalità di calcolo dell'intervento economico erogabile:

La Giunta Comunale, con proprio atto, definisce il valore ISEE minimo, al di sotto del quale può essere erogato il contributo massimo ed il valore ISEE massimo al di sopra del quale non viene erogato alcun intervento economico. Tali soglie sono oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT.

L'ammontare del contributo massimo erogabile a ciascun nucleo è fissato con atto della Giunta Comunale e può essere oggetto di rivalutazione periodica da parte della Giunta stessa .

L'ammontare dell'intervento economico erogabile a ciascun nucleo avente diritto in relazione alla situazione economica viene calcolato sulla base della dichiarazione ISEE allegata alla domanda presentata .

Qualora l'ISEE del nucleo richiedente sia compreso tra valore minimo e valore massimo il contributo mensile è riparametrato sulla base della seguente formula:

$$\text{Contributo spettante} = \text{Contributo massimo} - (B:C)$$

dove:

B= ISEE del nucleo – Soglia Minima ISEE

C= coefficiente fisso pari al rapporto tra la differenza tra soglia massima e soglia minima ISEE e contributo massimo

L'ammontare del contributo massimo erogabile è annuale (gennaio –dicembre).

Qualora lo stesso nucleo presenti più domande nel corso dell'anno solare il contributo annuo spettante verrà calcolato di volta in volta sulla base dell'Isee allegato alle domande medesime. Il contributo annuale spettante verrà calcolato al netto dei contributi già erogati in precedenza nel medesimo anno solare. Qualora il saldo sia negativo non si procederà all'erogazione dell'intervento economico.

In caso di contributi a favore di nuclei con particolari necessità di tutela dei componenti, l'Equipe tecnica di cui al successivo art.7, potrà aumentare l'ammontare dell'intervento economico, calcolato con le modalità di cui sopra, nella misura massima del doppio.

Modalità di erogazione dell' intervento economico

Gli interventi economici ordinari sono erogati attraverso:

- il rilascio di buoni spesa per acquisto di generi di prima necessità (generi alimentari, prodotti per la pulizia casa, l'igiene personale e la prima infanzia ...), nella misura e secondo le modalità previste nel progetto redatto dall'assistente sociale;
- pagamento diretto di fatture relative ai consumi di gas, energia elettrica, acqua ecc, canone d'affitto, rette servizi (scolastici, socio-sanitari ecc...);
- in denaro.

L'intervento economico di norma è erogato al diretto beneficiario, all'amministratore di sostegno o, su delega espressa del beneficiario, a nome e nell'interesse dello stesso, a terzi per gli scopi previsti.

b) interventi economici in emergenza

Per emergenza si intende una situazione di particolare gravità in cui uno o più soggetti fragili risultano in una situazione di estrema difficoltà che richiede una risposta immediata.

In tali situazioni non essendo possibile elaborare un progetto complessivo in tempi rapidi vista complessità e la multiproblematicità rilevata, l'A.S. convoca in via eccezionale l'equipe tecnica (art.7) per la definizione dell'intervento.

Deve trattarsi di situazioni impreviste ed eccezionali, non coperte da specifici finanziamenti, tali da compromettere temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare per l'impossibilità di far fronte, con le normali risorse, alle eccessive spese.

A titolo esemplificativo possono essere ammessi a questa tipologia di intervento economico:

- Consistenti spese mediche di assistenza farmaceutica, diagnostica e specialistica, per gravi eventi morbosi non coperte dal S.S.N.;

- Spese per igienizzazione alloggi, spese per presentazione del ricorso per la nomina dell'A.D.S.;
- Spese per sistemazioni alberghiere o sistemazione abitativa temporanea c/o strutture ricettive con particolare riferimento a nuclei in situazione abitativa inadeguata ove sono presenti persone da tutelare (anziani, minori, disabili);
- spese funerarie di un familiare.

Questi contributi hanno carattere di eccezionalità e possono essere erogati una sola volta nel corso dell'anno.

L'ammontare di tale tipologia di intervento economico è calcolato come previsto al precedente punto a).

c) interventi economici specifici

Interventi economici che si riferiscono a particolari categorie di cittadini e che normalmente vengono erogati sulla base di specifica normativa o regolamentazione dell'Amministrazione.

1) Interventi economici a titolo di concorso nelle spese:

- di soggiorni per cure climatiche e termali secondo i criteri e le modalità annualmente fissati dall'ANCI regionale e dall'ANMIL (Rif. Protocollo annuale ANCI /ANMIL) .

In riferimento al suddetto accordo annuale vengono erogati , compatibilmente con le risorse di bilancio, contributi straordinari per soggiorni per cure climatiche e termali dei grandi invalidi. L'entità del contributo è definita annualmente dal suddetto accordo.

- di viaggio, ai sensi della L. 104/92, per la frequenza scolastica o per il raggiungimento del posto di lavoro in luoghi fuori dal territorio comunale, sostenute da persone in possesso di certificazione di disabilità che non abbiano autonomia negli spostamenti, che non possano usufruire di mezzi pubblici e che necessitano di un trasporto individualizzato.

L'intervento economico è proposto dall'A.S. su richiesta dell'interessato secondo le modalità previste agli artt. 4 e 5. Con riferimento a tale intervento economico la Giunta Comunale definisce il valore ISEE minimo, al di sotto del quale può essere erogato il contributo massimo ed il valore ISEE massimo al di sopra del quale non viene erogato alcun contributo. Tali soglie sono oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT. L'ammontare dell'intervento economico massimo erogabile a ciascun disabile è fissato con atto della Giunta Comunale e può essere oggetto di rivalutazione periodica da parte della Giunta stessa. L'ammontare di intervento economico erogabile a ciascun disabile avente diritto in relazione alla situazione economica viene calcolato sulla base della dichiarazione ISEE allegata alla domanda presentata . Qualora l'ISEE del richiedente sia compreso tra valore minimo e valore massimo il contributo mensile è riparametrato sulla base della seguente formula:

$$\text{Contributo spettante} = \text{Contributo massimo} - (B:C)$$

dove:

B= ISEE del nucleo – Soglia Minima ISEE

C= coefficiente fisso pari al rapporto tra la differenza tra soglia massima e soglia minima ISEE e contributo massimo

- #### 2) Misure di sostegno economico a favore di soggetti in condizioni sociali ed economiche particolarmente fragili. Si tratta, in particolare, di persone e/o nuclei familiari connotati da marcata fragilità e con problematiche di grave disagio sociale, relazionale e familiare che afferiscono ai vari servizi socio - sanitari territoriali .

A titolo esemplificativo:

- interventi economici a sostegno di nuclei monogenitoriali;
- interventi economici per nuclei familiari numerosi;
- interventi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione
- interventi economici a sostegno di nuclei colpiti dalla crisi economica
- interventi economici a favore di donne vittime di violenza anche con minori
- agevolazioni tariffarie con riferimento al pagamento di utenze domestiche

L'Amministrazione Comunale determina annualmente le misure di intervento economico, di norma "una tantum", che rientrano in questa tipologia e i relativi criteri di erogazione nonché le modalità di erogazione.

Art. 7 – EQUIPE TECNICA DI SERVIZIO SOCIALE

1. E' istituita apposita EQUIPE tecnica di servizio sociale composta da: Assistente Sociale e amministrativo dello Sportello Sociale e Responsabile del Settore aventi i seguenti compiti/funzioni :
 - trattare le proposte elaborate dalla A.S. responsabile del caso sulla base delle priorità e del budget disponibile, ai fini dell'erogazione degli interventi economici
 - effettuare monitoraggio sui singoli casi e verifica l'andamento e l'efficacia dei progetti assistenziali in atto;
 - integrare gli elementi di conoscenza disponibili e raccordare le azioni di sostegno messe in atto o attivabili da parte del Servizio Sociale;
 - rilevare, attraverso i dati a disposizione del servizio, le diverse tipologie di disagio sociale e la loro diffusione sul territorio;
 - esaminare situazioni complesse per l'individuazione di interventi anche in emergenza.

Art. 8 - ISTRUTTORIA/PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. L'accesso agli interventi economici avviene previo colloquio con l'Assistente Sociale dello sportello sociale territoriale che procede all'istruttoria della richiesta con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari etc...) tesi alla valutazione del bisogno socio-economico ed alla formulazione di una proposta motivata di intervento, come indicato agli artt. 4 e 5.
2. L'istanza di intervento economico va compilata sull'apposito modulo nel quale, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, il richiedente autocertifica la propria condizione anagrafica, sociale e reddituale. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di una attestazione ISEE valida. Il modulo di domanda contiene altresì l'autorizzazione del richiedente:
 - al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa;
 - al controllo, sia diretto sia indiretto, teso ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare.
3. L'assistente sociale incaricata cui compete la valutazione dello stato di bisogno della persona e/o della famiglia che ne fa richiesta, presenta la proposta di progetto all'equipe tecnica entro **30 gg.** dalla data di protocollazione. Il procedimento amministrativo per la valutazione e l'adozione dei conseguenti atti avrà la durata massima di **90 gg.** dalla data di

protocollazione della domanda completa della documentazione necessaria e termina con la comunicazione dell'esito del procedimento al richiedente e ai soggetti/Enti interessati.

4. Qualora si rendessero necessari gli accertamenti e verifiche, i termini saranno sospesi per il periodo di tempo corrispondente.

Art. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE /REVOCA

1. Sono escluse/ revocate dalle tipologie di intervento economico, di cui al presente regolamento, le persone che, in possesso dei requisiti previsti, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- b) mancato rispetto degli impegni concordati nel progetto personalizzato;
- c) venir meno dei requisiti, condizioni che avevano giustificato l'assegnazione dell'intervento economico.

Art. 10 - ISTANZE DI RIESAME E RICORSI

1. Entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione agli interessati del provvedimento, è ammessa istanza di revisione al Responsabile del Settore che dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame sulla base della presentazione di nuovi elementi. Al Responsabile del Settore darà risposta nei successivi 30 gg. assunte idonee informazioni.
2. L'interessato ha, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e termini di legge.

Art. 11 – TIPOLOGIA E METODOLOGIA DEI CONTROLLI

1. Gli uffici preposti cureranno l'effettuazione dei controlli prescritti ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuare controlli da parte della Guardia di Finanza nonché a promuovere gli opportuni accordi/protocolli d'intesa con altri Settori del Comune o altri Enti per procedere ai controlli previsti.
2. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.
3. L'attività di riscontro e verifica deve essere:
 - tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
 - conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
 - proveniente dall'autorità, dall'ufficio e ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
 - acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
4. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.
5. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSC e DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

6. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:
 - a. nel riscontro anche causale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.
 - e. è inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.
 - f. ISEE pari a zero e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.

7. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
 - b. la richiesta dell'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
 - c. la richiesta del dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

8. Le modalità di esecuzione dei controlli sono approvate con determina dirigenziale.

9. Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo

Art. 12 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:

- L'evidenza dell'errore;
 - La sua non incidenza sul procedimento in corso;
 - La possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
 4. Il responsabile del procedimento attuerà i provvedimenti indicati dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Responsabile del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di intervento economico, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Responsabile di Settore procederà ai sensi di legge.
 5. Contestualmente all'avvio della procedura o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
 6. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI ”

1. La presentazione della domanda di intervento economico comporta l'apertura di un fascicolo individuale del richiedente, che in forma cartacea e/o con supporti magnetici, determinerà la raccolta di dati in archivio tenuta presso il Settore Servizi alla Persona.
2. I dati forniti verranno trattati unicamente per l'espletamento delle procedure inerenti il presente regolamento, e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
3. Il titolare del trattamento è il Responsabile del Settore.
4. Il presente Regolamento è consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente.

ART. 14 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, sarà garantita adeguata forma di pubblicità dei contributi/vantaggi economici ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo nr 33/2013 nel rispetto dei pronunciamenti del garante della privacy.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con atti del CC n. 34 del 22/05/2002.

2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali e i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme vigenti.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.